

Allegato J

SPECIFICHE GARANZIA FIDEIUSSORIA

Beneficiario: Parchi Val di Cornia
Via Lerario, 90
57025 Piombino (LI)

Premesso:

- Che l'Impresa &&&& ha stipulato con la Parchi Val di Cornia S.p.A., un contratto di concessione di servizio per la seguente attività:
 - Attività di somministrazione alimenti e bevande nel Museo Archeologico del Territorio di Populonia, nel Comune di Piombino.
- Che a garanzia del pagamento del canone di concessione di Euro &&&&,00 annuali oltre I.V.A di legge e della penale prevista all'art. 13 del contratto di concessione in caso di recesso, della buona conduzione degli esercizi, della corretta conservazione e restituzione delle strutture, degli impianti, arredi ed attrezzature, del pagamento di imposte e tasse a carico del conduttore e di ogni obbligo previsto nel contratto, il concessionario ha accettato di presentare idonea garanzia fideiussoria

TUTTO CIO' PREMESSO

La Banca/La Compagnia/La Società, e per essa i sottoscritti legali rappresentanti e firmatari, presta fideiussione a norma degli art. 1936 e seguenti del Codice Civile, a favore della Società Parchi Val di Cornia S.p.A., entro il limite massimo di Euro &&&&,00 (pari al 120% del canone annuale dovuto oltre I.V.A. di legge) per tutto il periodo di durata del contratto di concessione più ulteriori 60 giorni dalla scadenza dello stesso contratto, a garanzia del pagamento del canone di concessione di Euro &&&&,00 annuali e della penale prevista all'art. 13 del contratto di concessione in caso di recesso, della buona conduzione degli esercizi, della corretta conservazione e restituzione delle strutture, degli impianti, arredi ed attrezzature, del pagamento di imposte e tasse a carico del concessionario e di ogni obbligo previsto nel contratto.

Tale garanzia opererà ogni qualvolta la Parchi Val di Cornia S.p.A. non sarà soddisfatta dal debitore principale delle proprie ragioni di credito, a semplice richiesta scritta da far pervenire a mezzo di lettera raccomandata A.R..

La Banca/la Compagnia/La Società & provvederà al pagamento delle somme richieste, entro il suddetto limite globale di Euro &&&&, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

La Banca/la Compagnia/La Società & riconosce la non opponibilità di qualsiasi variazione societaria comprese quelle inerenti trasformazioni, incorporazioni, cessazioni, modifiche della compagine sociale e negli amministratori, nonché procedure coatte o concorsuali dell'Impresa.

La Banca/la Compagnia/La Società & rinuncia espressamente alla preventiva escussione del debitore principale.

La Banca/la Compagnia/La Società & si impegna a comunicare alla Parchi Val di Cornia, il mancato pagamento del premio e ad accettarlo dalla Parchi Val di Cornia, nel caso in cui la Parchi intendesse sostituirsi, nel pagamento, al concessionario. ***(Da eliminare nel caso di pag.to anticipato del premio per tutto il periodo di validità della Garanzia)***

La Banca/la Compagnia/La Società & dà atto di aver preso conoscenza dell'atto di contratto e riconosce non opponibili le clausole inserite anche se onerose per la stessa.

La garanzia fideiussoria di cui al presente impegno, avrà la stessa durata del contratto di concessione maggiorata di 60 giorni ovvero avrà scadenza il giorno &&/&&/&& e cesserà i suoi effetti con la restituzione della garanzia stessa o con espressa liberatoria scritta da parte della Parchi Val di Cornia S.p.A. da far pervenire alla Banca/la Compagnia/La Società &, a mezzo lettera raccomandata A.R..

In fede.

La Banca/La Compagnia/La Società